

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3664 del 12/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOC. AGR. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DON LUIGI STERZI N. 45
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3779 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOC. AGR. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DON LUIGI STERZI N. 45

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOC. AGR., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) con nota del 29/5/2017 (prot. ARPAE n. 6358 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'Istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento risulta la seguente:
 - Bovini da latte: n. 400 capi;
 - Capi da rimonta: n. 170 capi;
 - Vitelli: n. 113 capi;
- l'azienda dispone di alcuni contenitori per la conservazione dei reflui zootecnici prodotti, posti in un podere in affitto, sito in comune di Villanova sull'Arda in via Boschi (due concimaie per il letame e il relativo pozzettone per il liquame);
- la frazione del letame prodotta dall'area delle cuccette non viene asportata manualmente ma viene convogliata insieme al liquame, nei pozzettoni posti in testa alla stalla;
- per quanto riguarda il rispetto del PAIR2020 il proponente ha specificato che per le vasche di stoccaggio a cielo aperto esistenti prima dell'entrata in vigore del Reg. regionale 1/2011 si provvederà progressivamente in un paio di anni la formazione del "cappellaccio" quale sistema di copertura per limitare le emissioni in atmosfera e che, durante la gestione dei liquami, si limiterà il più possibile la rottura dello stesso;
- per lo spandimento dei reflui il proponente informa che adotterà la tecnica a raso con liquame scaricato a livello del suolo in bande o strisce tramite una serie di tubi flessibili montati su una barra, pertanto prevede di adattare, in un paio di anni, il carro botte con idonee barre;
- per le emissioni in atmosfera l'Azienda risulta aver aderito all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 con istanza datata 27/1/2014;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/6/2017:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni dei rappresentanti dell'Azienda in merito ai chiarimenti richiesti in sede di conferenza;
- preso atto che:
 - è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici prodotti, aventi superficie complessiva pari a Ha 201.20.00, e che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 3013 ql di peso vivo, il progetto in esame ha caratteristiche dimensionali e gestionali tali da risultare inferiore alla soglia definita dalla L.R. 9/99 (VIA) Parte II Allegato IV 1.c;
 - i contenitori dei liquami hanno capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 120 giorni minimi previsti dall'art. 33 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
 - la conservazione del letame per il periodo minimo previsto dal Reg.to Reg.le n. 1/2016 (90 giorni) è garantita utilizzando la lettiera permanente come fase di stoccaggio ed utilizzando le due concimaie situate all'esterno dell'area aziendale.

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOC. AGR. , per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOC. AGR. (C. FISC. 00319430336) per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no (PC), via Don Luigi Sterzi n° 45 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

BOILER A GASOLIO – P=34,83 KW

Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – ALIMENTATO A GASOLIO

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per il boiler, il gestore può non effettuare autocontrolli a detto impianto stante la ridotta potenza;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particolare;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto e zolfo;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;

- m) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in una canaletta di scolo afferente al bacino del canale Consortile La Morta, le seguenti prescrizioni:
- il numero di abitanti equivalenti serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti;
 - si deve provvedere periodicamente alla rimozione dei fanghi, dalla fossa Imhoff, dal degrassatore e dal filtro batterico anaerobico, nonché di quelli derivanti dall'annuale svuotamento di quest'ultimo in occasione del contro-lavaggio del materiale di riempimento, avviandoli a smaltimento nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
 - la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto precedente deve essere disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - qualora per motivi gestionali non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni ;
 - dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
 - la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
5. **di fare salvo** che:
- i manufatti di immissione nella canaletta di scolo dei campi con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano di campagna;
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la Ditta dovrà provvedere ad ottenere la debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo prima dell'incremento della mandria;
 - la presente autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituirà la Comunicazione di utilizzo agronomico numero 18909 e l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 avvenuta con istanza datata 27/1/2014;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed

idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento degli effluenti, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.